Terre e rocce da scavo

dal sito: http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/suolo/terre-e-rocce-da-scavo

Dichiarazioni ai sensi dell' art. 21 del DPR n. 120/2017

Il DPR 120/2017 prevede che il produttore delle terre e rocce da scavo invii ad ARPAV una dichiarazione relativa alle caratteristiche dei materiali da scavare secondo le modalità definite all'art. 21.

La Regione del Veneto ha fornito indicazioni sulle modalità per la compilazione e l'invio delle dichiarazioni nei due casi possibili:

- utilizzo del materiale di scavo al di fuori del cantiere di produzione (Circolare n. 353596 del 21/8/2017)
- riutilizzo del materiale nello stesso sito di produzione (<u>Circolare n. 127310 del 25/3/2014</u> con allegato il Modello di autocertificazione).

Le differenze sostanziali dal punto di vista operativo rispetto alla normativa precedente, con particolare riguardo alle opere non soggette a VIA/AIA, riguardano i seguenti aspetti:

- la dichiarazione deve essere sottoscritta dal produttore, cioè "il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo"; non sono più accettabili dichiarazioni sottoscritte dal proprietario/proponente o dal progettista/direttore dei lavori.
- La trasmissione della documentazione va fatta oltre che ad ARPAV anche al comune del luogo di produzione 15 giorni prima dell'inizio delle attività di scavo.
- La modulistica da utilizzare per la dichiarazione (Allegati 6 e 8) è modificata ed integra alcune informazioni rispetto a quella già in vigore in Regione; per i progetti approvati prima del 22 agosto 2017 (con riferimento alla data del permesso a costruire o analogo titolo abilitativo) per la predisposizione delle dichiarazioni potrà essere ancora utilizzata la modulistica regionale. Per i progetti approvati dal 22 agosto in poi dovrà essere utilizzata la nuova modulistica (Allegati 6 e 8); fino ad avvenuto aggiornamento dell'applicativo web gestito da ARPAV viene richiesto di inserire i dati in applicativo e generare una pratica il cui ID va riportato in intestazione al modello Allegato 6 compilato su carta.
- Il set analitico di base per l'accertamento dei requisiti di idoneità prevede, oltre ai parametri
 già previsti dalle istruzioni operative di ARPAV, anche cobalto, mercurio e amianto
 (quest'ultimo nel caso in cui sia stata riscontrata la presenza di materiale di riporto di
 origine antropica).
- Nel caso di terre e rocce provenienti da scavo in roccia la verifica analitica è fatta previa porfirizzazione dell'intero campione.
- In presenza di materiali di riporto, in quantità inferiore al 20% in peso (allegato 10), il materiale deve essere sottoposto a test di cessione (art. 4).
- Per quanto riguarda la numerosità di campioni da analizzare in base alle caratteristiche dell'intervento si continua a far riferimento alle <u>istruzioni operative di ARPAV</u> (mentre per le opere in VIA/AIA si fa riferimento all'Allegato 2 del DPR).
- Il riutilizzo in processo produttivo è possibile solo nel caso in cui il processo preveda la produzione di prodotti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce (Allegato 4).
- La modifica sostanziale della dichiarazione ai sensi dell'art. 4 andrà inviata 15 giorni prima della gestione delle terre e rocce da scavo; nel caso in cui la modifica riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo può essere effettuata al massimo due volte.
- Tempistica: 1 anno, salvo il caso in cui il sito di riutilizzo preveda delle tempistiche superiori; la proroga è possibile solo una volta per un massimo di 6 mesi.
- Documento di trasporto: esiste una nuova modulistica definita dall'Allegato 7 (scarica il Documento di trasporto)
- Riutilizzo in sito: la norma prevede obbligatoriamente la verifica della non contaminazione ai sensi dell'allegato 4 quindi in maniera analoga al caso del riutilizzo fuori sito; non è prevista modulistica specifica e quindi si continua ad utilizzare quella già in vigore in regione Veneto; il non accertamento dell'idoneità del materiale comporta la gestione delle terre come rifiuti (art. 24, c.6).